



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 3266/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare I - V

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Modifica all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32".
(Reg. Gen. n. 260)

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala.
Depositata in data 5 aprile 2007.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione consiliare per l'esame;
V Commissione consiliare per parere.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **26 APR. 2007**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

***MODIFICA ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE
3 NOVEMBRE 1994, N. 32.***

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala

Reg. Gen. n. 260



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Presentata dal Consigliere

ANTONIO SCALA

“Modifica art. 18 comma 2 L.R. n. 32 del 3 novembre 1994”

RELAZIONE

La dirigenza sanitaria è un settore che intercetta materie diverse, di competenza dello Stato e di competenza delle Regioni. Lo Stato si riserva, come materia esclusiva la regolamentazione del rapporto di lavoro, la determinazione dei livelli essenziali di assistenza, le prestazioni riguardanti i diritti sociali e civili che, necessariamente devono essere garantiti sul tutto il territorio nazionale, la perequazione delle risorse finanziarie. Attengono alla materia concorrente la tutela della salute, la sicurezza del lavoro e l'organizzazione amministrativa delle aziende regionali.

L'incarico a Direttore Generale, prima del 1994, era disciplinato dal comma 10 dell'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992. In esso era stabilito che la nomina del direttore generale fosse compito della Regione, senza fare cenno alla motivazione, tra laureati iscritti in un elenco nazionale tenuto dal ministero della sanità e gestito da una commissione, composta di membri di varia qualificazione e presieduta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Successivamente con decreto legge 27 Agosto 1994 n. 512 convertito in legge 17 Ottobre 1994 n. 590, sono stati abrogati i commi 6 e 10 del d.lgs. n. 502/1992, eliminando con ciò l'elenco nazionale da quest'ultimo previsto e, senza precisazione di requisiti e di procedimenti, conferendo alla stessa Regione ampia discrezionalità di scelta dei soggetti da nominare direttori generali.

Quanto alla natura del rapporto di lavoro del Direttore Generale l'art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 disponeva che era a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile (salvo il limite del settantacinquesimo anno di età) e demandava i contenuti dello stesso ad apposito regolamento da emanare con d.p.c.m. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il d.p.c.m. n. 502 del 1995 ha previsto i criteri per la quantificazione della remunerazione ad opera delle regioni.

Tale contratto di diritto privato istituisce, inevitabilmente, un rapporto di natura fiduciaria tra il soggetto nominato e la regione.

Le Regioni assumono in questo modo, oltre ai compiti di indirizzo, di programmazione e controllo anche il potere di nomina e revoca dei direttori generali. Anche l'atto di macroorganizzazione, con il quale l'azienda disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento, **Atto Aziendale**, che il direttore generale è chiamato ad adottare nel rispetto dei principi e criteri previsti dalle disposizioni regionali, diventa un atto privato.



Consiglio Regionale della Campania

La nomina che avviene, in questo modo, attraverso l'esercizio di un potere di scelta da parte dell'organo politico tra soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalle norme vigenti, ha una natura esclusivamente fiduciaria e, quindi, discrezionale.

Ovvio che, giacché spetta al direttore generale nominare direttore sanitario ed amministrativo, le AA.SS.LL si connotano come organi di natura politica e i cui dirigenti non possono più garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione nella gestione delle aziende sanitarie.

Bisogna porre rimedio alla distorsione di un sistema di selezione e di controllo dell'operato dei manager delle aziende sanitarie, perché l'attuale presta troppo il fianco all'utilizzo di un metodo "spartitorio" e spregiudicato.

La presente proposta di legge, si pone l'obiettivo di separare i compiti di indirizzo strategico dalla gestione, necessita operare una selezione che non si basi su criteri incerti e discutibili, ma su criteri meramente tecnici. Considerato che la normativa nazionale vigente prevede che la nomina venga effettuata con decreto del Presidente della Giunta, un'opzione di democrazia e di imparzialità nella scelta è che la nomina venga effettuata mediante sorteggio effettuato fra i nominativi dei candidati che, in regola con i requisiti richiesti dalla normativa, partecipano all'avviso previsto dall'art.3 lettera b) del d.Lgs n. 502/92.

Il Consigliere

Antonio Scala



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 "Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale" si aggiunge la seguente lettera:
 - a) la nomina dei direttori generali è effettuata mediante il sorteggio di tutti i candidati che, in regola con requisiti richiesti dalla normativa, partecipano all'avviso previsto dall'articolo 3, lettera b, del decreto legislativo n. 502/92.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.